


Omologazione pellicola

La pellicola risulta omologata secondo le normative tedesche dell'ufficio federale automobilistico, con certificato di omologazione che prevede espressamente l'applicazione della pellicola sui cristalli degli autoveicoli, senza limitazione alcuna riferita a particolari spessori del vetro. Nelle pagine successive troverà:

- Copia del certificato di omologazione della KBA KRAFTFAHRT BUNDESAMT
- Copia della circolare del Ministero dei Trasporti Italiano riguardante la Normativa in vigore.



Desideriamo informarla che la pellicola installata sulla sua auto ha le seguenti caratteristiche:

POSIZIONE	VLT
A	
B	
C	
D	
E	
F	

ANNOTAZIONI



VLT = Visible Light Transmission (Trasmissione di luce visibile)

PRIME™ XR

AUTOMOTIVE WINDOW FILM BLACK



DATI CLIENTE/VEICOLO:

GENTILE SIG: _____

PROPRIETARIO/A DEL VEICOLO TARGATO / NR DI TELAIO: _____

MARCA E MODELLO: _____

INSTALLAZIONE EFFETTUATA IN DATA: _____

INSTALLATORE AUTORIZZATO

XPPEL
www.xpeleu.it



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

ALLGEMEINE BAUARTGENEHMIGUNG (ABG)

nach § 22a der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der Fassung vom 18.05.2017 (BGBl. I S. 1282) in Verbindung mit der Verordnung über die Prüfung und Zulassung von Kraftfahrzeugen, die zulassungspflichtig sind (Vordruck zur Musterprüfung) vom 12.08.1988 (BGBl. I S. 2142).

Nummer der ABG: D 5705

Gerät: Folien zur Aufbringung auf Scheiben von Fahrzeugen

Typ: XR PLUS

Inhaber der ABG: BRUXSATOL Folien GmbH
DE-97762 Hammelburg

Hersteller: XPEL, Inc.
US-San Antonio, TX 78216

Für die oben bezeichneten näherweise zu liefernden oder gefertigten Geräte wird diese Genehmigung mit folgender Maßgabe erteilt.

Die Wirksamkeit der Einweisung enthält das Prüfzeichen



D 5705

Dieses von Amts wegen zugewiesene Zeichen ist auf jedem Stück der laufenden Fertigung in der vorstehenden Anordnung dauerhaft und jederzeit von außen gut lesbar anzubringen. Zeichen, die zu Verwechslungen mit einem amtlichen Prüfzeichen Anlass geben können, dürfen nicht angebracht werden.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der ABG: D 5707

Die Verwendung an Voraussetzungen aus Einzelscheibeneignislagas von Kraftomnibussen ist zulässig.

In einer mitzulegenden Anbauanweisung sind die Bezüher auf den eingeschränkten Anwendungsbereich hinzuweisen und die Bedingungen für die Zulassung in dem Maße darzulegen, in dem diese die Zulassung des betreffenden Produktes, die Zulassung des Fahrzeuges und das bei der Anbringung der Folien auf Heckscheiben von Kraftfahrzeugen mit einem zweiten Außenspiegel angebracht sein müssen.

Die Wirksamkeit der Bauartgenehmigung ist hiervon abhängig.

Im Übrigen gelten die im begleitenden Prüfzeugnis des Prüfabormatoriums für Starnheimlagas im Materialprüflingarsim in Materialprüflingarsim, Nordrhein-Westfalen vom 30.04.2019 festgelegten Angaben.

Flensburg, 03. 08. 2019

Im Auftrag



Marc Fischer

Anlagen:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsverfahren
Prüfzeichen (N. 4710048) vom 09.06.2019
Prüfzeugnis des Prüfabormatoriums für Starnheimlagas im Materialprüflingarsim und Entwurf zur TA Nr. 29, Abschnitt 3.8



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der ABG: D 5705

2

Mit dem zugewiesenen Prüfzeichen dürfen Fahrzeugteile nur gekennzeichnet werden, wenn sie nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes zulässig. Verstoße gegen diese Bestimmungen führen zum Widerruf der Genehmigung und werden überdies strafrechtlich verfolgt.

Die Einzelgenehmigung der näherweisen Fertigung müssen mindestens den Bedingungen entsprechen, die im Prüfzeugnis festzulegen sind. Die Einzelgenehmigung an Fahrzeugteile an Einzelbauteilen ist zu beantragen. Die Einzelgenehmigung an Fahrzeugteile an Einzelbauteilen ist zu beantragen. Die Einzelgenehmigung an Fahrzeugteile an Einzelbauteilen ist zu beantragen. Die Einzelgenehmigung an Fahrzeugteile an Einzelbauteilen ist zu beantragen.

Die Folien Typ XR PLUS, dürfen zum nachträglichen Aufbringen an der Innenseite von Fahrzeugscheiben aus Einzelscheibeneignislagas, die für die Sicht des Fahrzeugführers nicht von Bedeutung sind, nach folgenden Merkmalen gefertigt werden:

Art des Werkstoffes: Polyesterfolie (PET)

Dicke der Folie: 0,05 mm ± 2,0%

Anzahl der Schichten: 2

Färbung der Folie:

- grün
- in den Varianten:
- XR PLUS 5
- XR PLUS 10
- XR PLUS 15
- XR PLUS 20
- XR PLUS 30
- XR PLUS 35
- XR PLUS 40
- XR PLUS 55
- XR PLUS 70

Aufbau der Folie: farblose, kratzfreie Oberflächenschutzschicht (klar hartcoat)

farblose, extrudierte PET - Folie

farblose Laminierkleber auf Acrylbasis

farblose, druckempfindlicher Dauer - Montagekleber auf Acrylbasis

Bemerkungen: Die Folien sind nicht mit einer zusätzlichen reflektierenden Schicht versehen.

Ein beidseitiges Bekleben der Scheibe ist nicht zulässig.

Die Folien dürfen nur bei zur Scheibenhaltung bzw. Scheibenverklebung aufgebracht werden. Ein Verkleben bzw. eine Verbindung der Folien mit der Scheibenverklebung oder dem Untergrund ist nicht zulässig. Die Folien sind nicht für die Montage von Scheibenverklebung im Bereich vor der Scheibenhalterung, Scheibenverklebung bzw. Scheibenverklebung durchgängig eingeschrieben ist.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, TERRESTRI E PER SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Decreto generale della motorizzazione
e della sicurezza del trasporto terrestre

Prot. n. 180404360

Roma, 8 marzo 2020

OGGETTO:

Applicazione di pellicole adesive sui vetri dei veicoli.

Preso in considerazione il divieto di parcheggio per i veicoli della Motorizzazione in merito all'applicazione di vetri fotocromatici, pellicole adesive vetri dei veicoli.

Al riguardo, si osserva quanto segue:

La materia non è regolata da norme internazionali né da norme comunitarie che prevedono l'omologazione di dette pellicole, quindi è compito del pendente, in osservanza del suddetto, sanare l'eterogeneità che con tali norme è prodotta nel territorio.

Tuttavia, nel campo dello Spazio economico europeo il Paper hanno adottato norme nazionali che disciplinano l'applicazione di dette pellicole, nonché di materiali simili, sui vetri.

Le norme nazionali sono state emanate in attuazione delle norme internazionali, in modo da garantire la libera circolazione delle merci.

Non c'è dubbio, allora, che secondo il principio della libera circolazione delle merci, sentito dagli art. 34 del Trattato che istituisce la Comunità europea, è possibile e utile la loro mescolazione in un prodotto approvato in un territorio ma che non è stato approvato in un altro.

Per questo, in caso in cui un prodotto non fosse accettato, pellicole applicabili ai vetri laterali posteriori e all'ultimo posto dei veicoli approvati dalla Commissione europea ed autorizzati alla vendita sul territorio economico europeo, possono essere adottati in un territorio non autorizzato a tale scopo.

Il presente decreto, in base a quanto sopra, determina le norme tecniche da applicare nei confronti delle pellicole adesive sui vetri dei veicoli.

Le norme tecniche sono state emanate in attuazione delle norme internazionali, in modo da garantire la libera circolazione delle merci.

Non c'è dubbio, allora, che secondo il principio della libera circolazione delle merci, sentito dagli art. 34 del Trattato che istituisce la Comunità europea, è possibile e utile la loro mescolazione in un prodotto approvato in un territorio ma che non è stato approvato in un altro.

Per questo, in caso in cui un prodotto non fosse accettato, pellicole applicabili ai vetri laterali posteriori e all'ultimo posto dei veicoli approvati dalla Commissione europea ed autorizzati alla vendita sul territorio economico europeo, possono essere adottati in un territorio non autorizzato a tale scopo.

Il presente decreto, in base a quanto sopra, determina le norme tecniche da applicare nei confronti delle pellicole adesive sui vetri dei veicoli.

Le norme tecniche sono state emanate in attuazione delle norme internazionali, in modo da garantire la libera circolazione delle merci.

Non c'è dubbio, allora, che secondo il principio della libera circolazione delle merci, sentito dagli art. 34 del Trattato che istituisce la Comunità europea, è possibile e utile la loro mescolazione in un prodotto approvato in un territorio ma che non è stato approvato in un altro.

Per questo, in caso in cui un prodotto non fosse accettato, pellicole applicabili ai vetri laterali posteriori e all'ultimo posto dei veicoli approvati dalla Commissione europea ed autorizzati alla vendita sul territorio economico europeo, possono essere adottati in un territorio non autorizzato a tale scopo.

Il presente decreto, in base a quanto sopra, determina le norme tecniche da applicare nei confronti delle pellicole adesive sui vetri dei veicoli.

Le norme tecniche sono state emanate in attuazione delle norme internazionali, in modo da garantire la libera circolazione delle merci.

Non c'è dubbio, allora, che secondo il principio della libera circolazione delle merci, sentito dagli art. 34 del Trattato che istituisce la Comunità europea, è possibile e utile la loro mescolazione in un prodotto approvato in un territorio ma che non è stato approvato in un altro.

Per questo, in caso in cui un prodotto non fosse accettato, pellicole applicabili ai vetri laterali posteriori e all'ultimo posto dei veicoli approvati dalla Commissione europea ed autorizzati alla vendita sul territorio economico europeo, possono essere adottati in un territorio non autorizzato a tale scopo.

Il presente decreto, in base a quanto sopra, determina le norme tecniche da applicare nei confronti delle pellicole adesive sui vetri dei veicoli.

Le norme tecniche sono state emanate in attuazione delle norme internazionali, in modo da garantire la libera circolazione delle merci.

Non c'è dubbio, allora, che secondo il principio della libera circolazione delle merci, sentito dagli art. 34 del Trattato che istituisce la Comunità europea, è possibile e utile la loro mescolazione in un prodotto approvato in un territorio ma che non è stato approvato in un altro.

Per questo, in caso in cui un prodotto non fosse accettato, pellicole applicabili ai vetri laterali posteriori e all'ultimo posto dei veicoli approvati dalla Commissione europea ed autorizzati alla vendita sul territorio economico europeo, possono essere adottati in un territorio non autorizzato a tale scopo.

L'ADDIETTO GENERALE

dot. Giorgio Berti